

Addì primo del mese di aprile dell'anno duemiladieci si sono riuniti i Signori:

- Giacomo Cappelli, via Rosai 13, - 50025 MONTESPERTOLI (FI) - CPPGCM91D16D612L
- Giacomo Volterrani, via Livornese, 276 - 50053 EMPOLI (FI) - VLTGCM90P11D403Y
- Ilenia Bellucci, via Val D'Orme, 66 - 50053 EMPOLI (FI) - BLLLNI90L47D403P
- Maddalena Guerrini, via di Sant'Amato, 85 - 50059 VINCI (FI) - GRRMDL90R61D403U
- Marta Marzi, via Isonzo, 17 - 50053 EMPOLI (FI) - MRZMRT88S67D403W
- Maurizio Cei, via del Cantone, 15 - 50053 EMPOLI (FI) - CEIMRZ76S06D403M
- Simone Melai, via Monaco, 91 - 50053 EMPOLI (FI) - MLESMN90M07D612L
- Stefania Gagliano, via Isonzo 17, - 50053 EMPOLI (FI) - GGLSFN88H57D403Y
- Tommaso Simoncini, via Romita, 155 - 50025 MONTESPERTOLI (FI) - SMNTMS87D17D612S

Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266. - Legge-quadro sul volontariato, di una organizzazione di volontariato denominata Safari Njema il cui scopo e la cui disciplina sono indicati nello statuto allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Presidente viene nominata Stefania Gagliano, via Isonzo 17, 50053 EMPOLI (FI) GGLSFN88H57D403Y.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun aderente sopra indicato, nell'ordine:

Nome	Cognome	Firma
Giacomo	Cappelli	<i>Giacomo Cappelli</i>
Giacomo	Volterrani	<i>Giacomo Volterrani</i>
Ilenia	Bellucci	<i>Ilenia Bellucci</i>
Maddalena	Guerrini	<i>Maddalena Guerrini</i>
Marta	Marzi	<i>Marta Marzi</i>
Maurizio	Cei	<i>Maurizio Cei</i>
Simone	Melai	<i>Simone Melai</i>
Stefania	Gagliano	<i>Stefania Gagliano</i>
Tommaso	Simoncini	<i>Tommaso Simoncini</i>

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE EMPOLI
Ai sensi dell'art. 10-1 dell'art. 10-1 del D.L. 25/4/1986 N. 131 il
sottoscritto certifica che la copia è conforme all'originale
prodotto dal Sig. **RA GAGLIANO STEFANIA**
e qui registrato il **27 GEN 2011** **467** serie 3.
Si rilascia a richiesta della copia. Consta di n. **6** pagine
esclusa/compressa la presente.



ASSOCIAZIONE ONLUS
SAFARI NJEMA
Statuto

I. Costituzione

1. È costituita l'associazione denominata "Safari Njema", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominabile anche come "associazione Onlus".

II. Sede

1. L'associazione ha sede in Via di Cortenuova 31, 50053 EMPOLI (FI).

III. Oggetto e scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, principalmente nel campo della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo.

A questo fine l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e realizzare iniziative e progetti a favore dei Paesi in via di sviluppo;
- b) elaborare e realizzare programmi di cooperazione, intesa come scambio di valori e di esperienze, preferibilmente con omologhe organizzazioni dei Paesi in cui interviene;
- c) formare gli associati sulle problematiche del rapporto fra Nord e sud del mondo e sulle possibili scelte personali di vita nella nostra società;
- d) operare nella nostra realtà al fine di superare il concetto di cittadinanza legato alla nazionalità, promuovendo, per tutti, i diritti umani, sociali ed economici;
- e) promuovere il protagonismo dei giovani, come attori fondamentali di questa società, come elementi essenziali del mondo del volontariato e come agenti insostituibili del cambiamento;
- f) promuovere l'Educazione alla coscienza civica attraverso l'informazione e l'approfondimento di temi socio-politici nelle forme che l'associazione ritiene utili allo scopo.

2. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

IV. Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di 90 €, versate dai fondatori stessi:

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- d) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il

versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

V. Fondatori, soci, benemeriti e beneficiari dell'associazione

1. Posso aderire all'associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e accettano gli scopi fissati dallo Statuto.

2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. L'adesione all'associazione comporta il diritto di voto nell'assemblea per le decisioni ad essa spettanti.

4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.

5. Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

6. Sono soci onorari le persone, le associazioni che si sono distinte particolarmente per contribuire al raggiungimento di finalità analoghe e concordanti con le finalità dell'associazione e la cui candidatura sarà confermata dal Consiglio Direttivo. Non godono di diritto di voto e non pagano la quota.

7. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

8. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione e, in caso di diniego espresso, non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

9. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei soci;

10. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione deve essere notificata all'interessato con esplicito provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali questa è stata deliberata.

VI. Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vice presidente;
- il segretario;
- il tesoriere.

VII. Assemblea de soci

1. L'assemblea è composta da tutti i soci.

2. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del consiglio direttivo;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente statuto;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci.

4. All'assemblea partecipano tutti i soci ed è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei partecipanti. A questo fine è ammessa la delega scritta nel limite di un voto delegato per socio.

6. L'approvazione degli statuti e lo scioglimento dell'Associazione sono validi se ottengono il voto favorevole di almeno due terzi dei soci in prima convocazione, due terzi dei presenti in seconda convocazione.

VIII. Consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, per elezione dell'assemblea dei soci, da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un membro del Consiglio, gli subentra il primo dei non eletti.

2. E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea generale;
- b) curare l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) stabilire annualmente le quote associative;
- d) ammettere nuovi soci;
- e) deliberare l'assunzione di personale dipendente;
- f) autorizzare la stipula di accordi e contratti con terzi;
- g) organizzare l'attività associativa e la formazione dei volontari;
- h) nominare fra i suoi membri un vicepresidente.

2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

IX. Presidente

1. Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

2. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

X. Vice presidente

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

XI. Segretario del consiglio direttivo

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo e coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.
2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché del libro degli aderenti all'associazione.

XII. Libri dell'associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione.

XIII. Tesoriere

1. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

XIV. Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

XV. Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

XVI. Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

XVII. Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del



